



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6418 del 26-03-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 18466 - Data adozione: 08/08/2024

Oggetto: D.Lgs 152/2006 Parte V Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività. D.G.R.T. n. 808 del 08.07.2024 - Nuove autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006. Approvazione allegato tecnico per: Impianti di combustione industriali di potenza inferiore a 10 MW, compresi gruppi elettrogeni e motori di emergenza; Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW; Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno; Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche; Lavorazioni esclusivamente meccaniche e cappe pesatura prodotti del settore conciario; Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg; Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno; Verniciatura di oggetti vari in vetroresina e materiali plastici con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/08/2024



Signed by
**GARRO
SANDRO**
IT
Regione
Toscana

Numero interno di proposta: 2024AD020544

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” ed in particolare l'allegato I a detto decreto;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente” ed in particolare l'art. 2 comma 3 in cui è previsto che “La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le specifiche categorie di stabilimenti ulteriori rispetto a quelli in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte seconda dell'allegato quarto alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, per le quali sono adottate le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272 del medesimo decreto”;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006, l'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta;
- che lo stesso l'articolo 272, al comma 3 individua una procedura autorizzativa semplificata, che prevede che il gestore dell'installazione trasmetta all'Autorità competente una domanda di adesione indicante specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento e che, decorsi quarantacinque giorni dall'invio, l'attività possa essere avviata, salvo diverse comunicazioni da parte dell'Autorità competente;

Visto l'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006 nel quale sono indicati gli impianti e le attività di cui al comma 2 dell'art. 272;

Visto il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 in cui sono definite le condizioni procedurali per l'adesione alla autorizzazione generale da parte dei gestori delle attività ed è in particolare previsto che:

- Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore invia al SUAP di riferimento la domanda di adesione all'autorizzazione, completa dei documenti necessari, in cui sono specificati gli impianti e le attività a cui fare riferimento;
- L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale in riferimento all'art.271 del D.Lgs 152/2006 (Piani e programmi sulla qualità dell'aria), o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

- L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione;

Visto l'articolo 20 del Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R "Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati");

Vista la D.G.R.T. n. 808 del 08/07/2024 con la quale sono state individuate, in relazione al tipo e alla modalità di lavorazione, ulteriori attività oltre a quelle previste dall'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, da assoggettare ad autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006, ed in particolare:

- Impianti di combustione industriali di potenza inferiore a 10 MW, compresi gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
- Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche;
- Lavorazioni esclusivamente meccaniche e cappe pesatura prodotti del settore conciario;
- Verniciatura di oggetti vari in vetroresina e materiali plastici con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;

Dato atto che la suddetta delibera ha altresì rilevato la necessità di adottare, ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del d.Lgs 152/2006, una autorizzazione generale per l'attività di cui al punto 1 lettera ll) dell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del d. lgs. n. 152/2006:

- "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW";

Dato atto infine che con la suddetta delibera n. 808 del 08/07/2024 è stato ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R 59/2013, alla sostituzione delle seguenti autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al D.P.R. suddetto al fine di aggiornarle alle soluzioni tecnologiche attualmente adottate e alle prescrizioni autorizzative tipicamente assegnate per impianti analoghi:

- Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
(sostituzione dell'autorizzazione di carattere generale riportata nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013, lettera a)
- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
(sostituzione dell'autorizzazione di carattere generale riportata nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013, lettera oo)
- Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;

(sostituzione dell'autorizzazione di carattere generale riportata nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013, lettera g)

Dato atto che la suddetta delibera ha altresì evidenziato che, in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, per l'adozione di autorizzazioni a carattere generale è necessaria la predisposizione di specifici allegati tecnici settoriali contenenti i valori limite di emissione, le prescrizioni tecniche e gestionali, le condizioni di costruzione o di esercizio, i metodi e le modalità di controllo delle emissioni per tali tipologie di attività, rinviando al Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Direzione Tutela dell'Ambiente e Energia la approvazione degli allegati tecnici suddetti nonché, ove necessario, di provvedere all'aggiornamento della modulistica;

Considerato che l'art. 272 comma 2 del D.Lgs n. 152/2006, come modificato con il D.Lgs n. 183/2017 prevede che *“(..) In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purchè la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione”*.

Considerato che con la delibera n. 808 del 08/07/2024 sono stati altresì individuati i seguenti requisiti e condizioni vincolanti per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale di cui al presente atto in stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006:

- in caso di stabilimenti dotati di un'autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 è consentita l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale di cui al presente atto per un massimo di n. 3 attività;
- le emissioni delle attività oggetto di autorizzazione in via generale dovranno essere fisicamente distinte dalle emissioni oggetto di autorizzazione prevista all'articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006. Nel caso non sia possibile garantire un'assenza di commistione degli inquinanti per le differenti attività, le emissioni dovranno essere complessivamente autorizzate in via ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006.

Visto l'allegato A alla suddetta DGRT 808/2024 che, in riferimento alle attività sopra richiamate da assoggettare ad autorizzazione generale, ha definito i contenuti minimi dell'autorizzazione generale e degli allegati tecnici a corredo delle autorizzazioni generali per le attività di cui al presente atto;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 3 del regolamento n. 13/R del 29.03.2017 con cui si stabiliscono le modalità di approvazione con decreto dirigenziale della modulistica unica regionale in materia di autorizzazioni ambientali, ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006, sia ricadenti nell'Autorizzazione Unica Ambientale sia per i casi in cui è fatta salva la facoltà dei gestori di non avvalersi dell'AUA;

Visto il decreto dirigenziale 17460/2018 con il quale è stato aggiornato il modulo unico regionale di istanza di AUA ed è stato approvato il modulo unico regionale di domanda di adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale non ricadenti in AUA;

Dato atto che, in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R.T. n.808/2024, i tecnici del Settore autorizzazioni uniche ambientali, coadiuvati dal supporto specialistico di ARPAT, hanno predisposto i seguenti allegati tecnici:

- ALLEGATO A) - Condizioni di funzionamento, limiti di esercizio, impianti di abbattimento e prescrizioni per:
 - Impianti di combustione industriali di potenza inferiore a 10 MW, compresi gruppi elettrogeni e motori di emergenza;

- Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.
- ALLEGATO B) - Condizioni di funzionamento, limiti di esercizio, impianti di abbattimento e prescrizioni per:
 - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
 - Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
- ALLEGATO C) - Condizioni di funzionamento, limiti di esercizio, impianti di abbattimento e prescrizioni per:
 - Lavorazioni esclusivamente meccaniche e cappe pesatura prodotti del settore conciario.
- ALLEGATO D) - Condizioni di funzionamento, limiti di esercizio, impianti di abbattimento e prescrizioni per:
 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg.
- ALLEGATO E) - Condizioni di funzionamento, limiti di esercizio, impianti di abbattimento e prescrizioni per:
 - Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
 - Verniciatura di oggetti vari in vetroresina e materiali plastici con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;

Ribadito che:

- L'adesione da parte dei gestori delle attività sopra specificate costituisce una procedura autorizzativa semplificata che ne consente l'avvio decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la necessità di sospensione dei termini e previa verifica delle dichiarazioni di rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
- le autorizzazioni a carattere generale per le suddette attività riguardano esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituiscono ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'installazione o esercizio dell'impianto o attività;
- la durata delle singole autorizzazioni generali è di 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione;
- le domande di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 sono presentate al SUAP secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del DPGR n. 13/R/2017;
- in caso di domanda di adesione alle autorizzazioni generali fuori ambito AUA, gli impianti e o attività, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, possono essere messi in esercizio trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione da parte dell'autorità competente mentre, in caso di domanda di adesione alle autorizzazioni generali in ambito AUA, per la messa in esercizio occorre aver acquisito il titolo unico ambientale ai sensi dell'articolo 4 del DPR 13 marzo 2013, n. 59;

Ritenuto di provvedere per quanto stabilito dalla richiamata D.G.R.T. n. 808 del 08/07/2024 e sopra brevemente descritto ad approvare gli allegati tecnici come di seguito richiamati:

- Allegato tecnico A - Impianti di combustione industriali di potenza inferiore a 10 MW, compresi gruppi elettrogeni e motori di emergenza; Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.
- Allegato tecnico B - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno; Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
- Allegato tecnico C - Lavorazioni esclusivamente meccaniche e cappe pesatura prodotti del settore conciario.
- Allegato tecnico D - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg.
- Allegato tecnico E - Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno; Verniciatura di oggetti vari in vetroresina e materiali plastici con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto altresì necessario recepire con il presente decreto i requisiti e le condizioni vincolanti per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale di cui al presente atto in stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 individuati con la D.G.R.T. n. 808 del 08/07/2024;

Ritenuto infine necessario, al fine di evitare potenziali difficoltà di gestione operativa da parte delle imprese potenzialmente interessate dalle modifiche introdotte con il presente decreto, anche in considerazione dell'attuale periodo estivo, fissare l'esecutiva dei nuovi allegati tecnici a far data dal 16 settembre 2024;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 Parte V Titolo I e in attuazione alla D.G.R.T. n. 808 del 08/07/2024 gli allegati tecnici di seguito specificati:
 - Allegato tecnico A - Impianti di combustione industriali di potenza inferiore a 10 MW, compresi gruppi elettrogeni e motori di emergenza; Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.
 - Allegato tecnico B - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno; Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
 - Allegato tecnico C - Lavorazioni esclusivamente meccaniche e cappe pesatura prodotti del settore conciario.
 - Allegato tecnico D - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg.
 - Allegato tecnico E - Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno; Verniciatura di oggetti vari in vetroresina e materiali plastici con utilizzo complessivo

di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;

2. di dare atto che l'adesione da parte dei gestori alla procedura autorizzativa semplificata delle attività sopra specificate seguirà le procedure e le condizioni definite all'art. 272 del D.Lgs 152/2006 e potrà essere avviata a far data dal giorno 16/09/2024;
3. di precisare che, a far data dal giorno 16/09/2024 risulteranno formalmente sostituite con gli allegati approvati con il presente decreto e non sarà pertanto più possibile aderire alle seguenti autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013 (è fatta salva la vigenza, per un periodo di 15 anni successivi all'adesione, delle autorizzazioni di carattere generale acquisite):
 - autorizzazione di carattere generale riportata nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013, lettera a) - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
 - autorizzazione di carattere generale riportata nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013, lettera oo) - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
 - autorizzazione di carattere generale riportata nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013, lettera g) - Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;
4. di precisare che l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale di cui al presente atto in stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 è ammessa solo nel rispetto dei seguenti requisiti/condizioni vincolanti:
 - in caso di stabilimenti dotati di un'autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 è consentita l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale di cui al presente atto per un massimo di n. 3 attività;
 - le emissioni delle attività oggetto di autorizzazione in via generale dovranno essere fisicamente distinte dalle emissioni oggetto di autorizzazione prevista all'articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006. Nel caso non sia possibile garantire un'assenza di commistione degli inquinanti per le differenti attività, le emissioni dovranno essere complessivamente autorizzate in via ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - l'impresa dovrà dichiarare in sede di istanza di adesione se risulta in possesso di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, che sarà eventualmente oggetto di aggiornamento d'ufficio a cura dell'Autorità competente per il recepimento dell'avvenuta adesione.
5. di trasmettere il seguente provvedimento a tutti i soggetti interessati ed in particolare ARPAT, quale autorità di controllo e alle Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

II DIRIGENTE

Allegati n. 5

- A Impianti di combustione*
fe4252b990ba5d6d8428011be4dc51e4e0b025010d3c44cf819d636d930cf73a
- B Lavorazioni meccaniche metalli - Pulizia meccanica/asportazione di materiale*
effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
db29f4c845ec632f70b214cf0c79f856b896f242daa43f9effafabc48bec9d40
- C Lavorazioni esclusivamente meccaniche e cappe pesatura prodotti del settore*
conciario
264384a29506a0aee85bc990866cc3c1d215e77c9d8fbf422c1c8de37cf9d486
- D Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine*
agricole
62dfb22fb8e031da1e6f12949a26639e1c99ad46e3cab8c4697e60068f5ba774
- E Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro; Verniciatura di oggetti vari in*
vetroresina e materiali plastici
1dc2fb970aa215351e9aaa6e4e4b78946c435680e6e659dfb41731a36b3804f7

CERTIFICAZIONE



sottoscritto elettronicamente

Signed by ALBERTO POVIA
IT